

In carta libera ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

Repertorio n. 38893

Raccolta n. 12131

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2008 (duemilaotto), il giorno 22 (ventidue) del mese di maggio.

In Milano, nel mio studio in via Mario Pagano n. 65.

Davanti a me Arrigo Roveda, notaio con sede in Milano, Collegio Notarile di Milano,

sono presenti i signori:

- ANTONELLA BRIGNANI, [redacted] (BS) il 4 [redacted] 1969, [redacted]

[redacted] (BS), [redacted] [redacted] 86,

Codice Fiscale [redacted]

- CLAUDIO GIUSEPPE ROSSI, [redacted] (MI) il 9 [redacted] 1964, [redacted]

[redacted] (MI), [redacted] [redacted] 6,

Codice Fiscale [redacted]

- ROBERTO CONSOLARO, [redacted] (BS) il 19 [redacted] 1969, [redacted]

[redacted]

[redacted]

Detti signori, delle cui identità personali sono certo, stipulano quanto segue:

1) E' costituita con sede in Liscate, via Mozart n. 6, un'associazione denominata


"A.I.N.P.U.

ASSOCIAZIONE ITALIANA NEUROPATIA DEL PUDENDO - ONLUS"

o, in forma abbreviata, "A.I.N.P.U. - ONLUS".

2) L'associazione, costituita ai sensi del decreto legislativo n. 460 del 1997, persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale e umana, dell'informazione sulla Sindrome della Neuropatia del Pudendo e della diagnosi tempestiva e le cure delle persone affette dalla suddetta patologia.

Inoltre, l'associazione ha lo scopo di creare e diffondere materiale scientifico e di comunicazione sulla patologia stessa, raccogliere dati, informare, educare e supportare le persone affette dalla suddetta patologia, ed i loro familiari, ad una maggiore comprensione della malattia, educare la comunità medica

REGISTRATO A MILANO
SINDACATO AGENZIA ENTRATE B
IL 26.05.2008
AL N. 14706
SERIE AT
CON € 168,00


ed il pubblico sulla Sindrome della Neuropatia del Pudendo tramite i canali d'informazione come televisione, stampa, internet; ha lo scopo altresì di stimolare la comunità medica e scientifica alla ricerca sulle patologia suddetta e di ottenere l'assistenza sanitaria ed i farmaci a livello completamente gratuito.

L'Associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali sono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci.

L'associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

3) L'associazione sarà regolata dello statuto che si allega sotto -A-.

4) A comporre il consiglio direttivo, in carica per tre esercizi, e comunque sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, vengono chiamati i signori:

- Antonella Brignani
- Claudio Giuseppe Rossi
- Roberto Consolaro

5) In deroga a quanto disposto dall'articolo 17 dello statuto sociale, alla carica di Presidente del Consiglio Direttivo viene nominato il signor Claudio Giuseppe Rossi.

6) L'associazione ha durata indeterminata.

7) Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno ed il primo si chiuderà il 31 dicembre 2008.

8) Le spese ed i tributi di questo atto si convengono a carico dei costituenti e della associazione, tra loro in solido.

Questo atto con lo

statuto viene da me letto alle parti.

Scritto

in parte da me ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su un sol foglio di cui occupa le prime due intere facciate e parte della terza e sottoscritto alle ore 17,45.

ROSSI CLAUDIO GIUSEPPE
CONSOLARO ROBERTO
BRIGNANI ANTONELLA
ARRIGO ROVEDA

=&=&=

Allegato -A- al n. 38893/12131 di repertorio

STATUTO

DENOMINAZIONE

1) L'associazione si chiama:

"A.I.N.P.U. ASSOCIAZIONE ITALIANA NEUROPATIA DEL PUDENDO - ONLUS"

o, in forma abbreviata, **"A.I.N.P.U. - ONLUS"**.

SEDE

2) L'associazione ha sede in Liscate, via Mozart n. 6.

DURATA

3) L'associazione ha durata illimitata.

SCOPO

4) L'associazione, costituita ai sensi del decreto legislativo n.460 del 1997, persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale e umana, dell'informazione sulla Sindrome della Neuropatia del Pudendo e della diagnosi tempestiva e le cure delle persone affette dalla suddetta patologia.

Inoltre, l'associazione ha lo scopo di creare e diffondere materiale scientifico e di comunicazione sulla patologia stessa, raccogliere dati, informare, educare e supportare le persone affette dalla suddetta patologia, ed i loro familiari, ad una maggiore comprensione della malattia, educare la comunità medica ed il pubblico sulla Sindrome della Neuropatia del Pudendo tramite i canali d'informazione come televisione, stampa, internet; ha lo scopo altresì di stimolare la comunità medica e scientifica alla ricerca sulle patologia suddetta e di ottenere l'assistenza sanitaria ed i farmaci a livello completamente gratuiti.



to.

L'Associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali sono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci.

L'associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.

5) L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

6) Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

7) L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione.

Le quote sono intrasferibili.

8) L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio direttivo.

I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 6.

PATRIMONIO

9) Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

10) Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori, qualora nominato.

ASSEMBLEA

11) L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 6 ed è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio direttivo sull'andamento dell'associazione;
- il bilancio dell'esercizio sociale;

L'assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio direttivo;
- alla nomina del Collegio Revisori;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della associazione.

12) Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera o con e-mail con prova dell'avvenuta ricezione spedita a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

13) Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del consiglio direttivo o del collegio dei revisori, conferendo ad esso delega scritta.

Nessun socio può rappresentare più di dieci soci.

In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

14) L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a undici membri.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

15) Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostitu-

zione.

Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

16) Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

PRESIDENTE

17) Il Consiglio direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

18) Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro soci, vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

9) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti pres-

so la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

20) L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

COLLEGIO DEI REVISORI

21) Il Collegio dei Revisori, qualora nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'assemblea, la quale designa anche il Presidente.

Il collegio dei revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'associazione e ne riferisce all'assemblea.

NORME APPLICABILI

22) Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460.

ROSSI CLAUDIO GIUSEPPE

CONSOLARO ROBERTO

BRIGNANI ANTONELLA

ARRIGO ROVEDA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

SI COMPONE DI 3 FOGLI.

SI RILASCIA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.

MILANO, 26 MAGGIO 2008

